

Al Sig. Sindaco del Comune di
GAGLIANO CASTELFERRATO (EN)
protocollo@pec.comunegaglianocastelferrato.en.it
sindaco@comunegaglianocastelferrato.en.it

Al Sig. Presidente del
Consiglio Comunale di
GAGLIANO CASTELFERRATO (EN)
presidente.cc@comunegaglianocastelferrato.en.it

Al Responsabile dell' Area Amm/va
Segretario Generale del Comune di
GAGLIANO CASTELFERRATO (EN)
area.amministrativa@comunegaglianocastelferrato.en.it

Al Responsabile dell' Area Tecnica
del Comune di
GAGLIANO CASTELFERRATO (EN)
area.tecnica@comunegaglianocastelferrato.en.it
corrente@comunegaglianocastelferrato.en.it

Trasmessa solo via e-mail/ PEC

E p.c. All' Autorità Nazionale Anticorruzione
Vigilanza Contratti Pubblici
ROMA

Al Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico
PALERMO

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
ENNA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Al Sig. Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Al Presidente del Centro Studi CNI
ROMA

Prot. n. 70/15

Palermo, 23/06/2015

Oggetto: Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi professionali, approvato con delibera di C.C. n.08 del 07/04/2015 – Art. 6 comma h. – obbligo residenza.
Segnalazione di irregolarità – richiesta di revoca in autotutela.

In relazione al “Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi professionali (progettazione, incarichi tecnici, consulenze ed altri incarichi)”, approvato con delibera di C.C.

n.08 del 07/04/2015 e pubblicato all'Albo pretorio di codesto Comune in data 08/05/2015, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa la illegittimità delle previsioni contenute nell'art.6 comma h.

Si premette che l'art.6 del Regolamento in parola riguarda "criteri e requisiti per l'affidamento" degli incarichi per servizi tecnici fino a 100.000 euro e segnatamente il comma h. stabilisce che *"nel caso in cui l'incarico è finalizzato alla realizzazione di opere finanziate con fondi Royalties di cui dispone il Comune di Gagliano Castelferrato, qualunque sia l'importo dell'incarico professionale e sino al concorrere della soglia di cui all'art.1, la Stazione appaltante avrà l'obbligo di invitare, e conseguentemente affidare l'incarico, esclusivamente ai professionisti iscritti nell'albo professionale della provincia di Enna da almeno 18 mesi e che sono residenti nel Comune di Gagliano C.to da almeno 18 mesi"*, invocando a sostegno i principi fissati nell'art.20, comma 4, della legge reg. n. 10 del 27.04.1999, così come sostituito dall'art. 13 della legge reg. n. 9 del 15 maggio 2013.

Tale previsione regolamentare è palesemente illegittima per due ordini di motivi.

- a) In primo luogo la norma invocata (art.4 L.R. n. 9/2013) è falsamente interpretata in quanto la stessa si limita a stabilire, al comma 4, che i *"Comuni destinano tali risorse (l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere, ndr) allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni"*, non imponendo alcun obbligo restrittivo in ordine all'affidamento di incarichi professionali, da intendersi semmai propedeutici a tali obiettivi e comunque non riconducibili in maniera diretta ed esplicita all'occupazione o alle attività economiche dettate dal legislatore regionale. In ogni caso, è giurisprudenza costante che, nell'ambito delle gare pubbliche, costituiscono principi generali quello della massima partecipazione e della concorrenza. In caso di dubbi interpretativi, *"tali principi conducono ad una interpretazione che favorisce piuttosto che restringere la platea dei possibili concorrenti"* (cfr. TAR Rom, Sezione II quater – sentenza 03/05/2011 n. 3834, riportata dall'ANAC tra le massime della giurisprudenza classificate per il nodo "Bando di gara", con riferimento anche a Consiglio di Stato, sez.V, 12 ottobre 201, n. 7403).
- b) In secondo luogo, a norma dell'art. 69 del Codice dei Contratti, le clausole introdotte dalle stazioni appaltanti devono essere *"compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità"*. In tal senso, secondo il chiarimento fornito dall'ANAC nel parere del 6/6/2014, anche le cosiddette *"clausole sociali"* (intese, per altro, come obbligo di assumere soggetti già impiegati presso un precedente appaltatore, e non certo come riserva esclusiva in materia di affidamenti), per essere legittime, devono:
- riguardare unicamente le condizioni di esecuzione, e non costituire barriera all'ingresso;
 - consentire tanto le legittime esigenze sociali, quanto il rispetto della libertà di concorrenza.

In conclusione, è evidente che la previsione del Regolamento adottato da codesto Comune viola apertamente i principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione,

trasparenza, proporzionalità, interpretando in maniera non corretta una norma regionale di tenore sostanzialmente diverso e limitando altresì in maniera evidentemente irregolare i principi della massima partecipazione e della libertà di concorrenza, stabiliti dal diritto comunitario e confermati dall'Autorità Anticorruzione.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

SI CHIEDE

a codesta Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni:

- la revoca in autotutela della previsione contestata (art.6 comma h. del regolamento), in quanto illegittima e viziata dalla violazione della normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 69 del D.Lgs. 163/2006;
- la revoca di eventuali bandi e/o affidamenti di servizi tecnici già pubblicati e operati da codesto Comune in applicazione delle clausole ivi previste.

IL SEGRETARIO

Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE

Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.